II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1996

che stabilisce le condizioni genealogiche e zootecniche per l'importazione di sperma di taluni animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/509/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi [1], in particolare l'articolo 5, secondo e terzo trattino,

considerando che conformemente alla direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura [2], alla decisione 90/257/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni [3], e alla direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura [4], uno Stato membro non può vietare, limitare o ostacolare l'ammissione, ai fini del controllo ufficiale, di sperma di maschi non controllati, entro i limiti quantitativi necessari all'esecuzione di tale prove ufficiali;

considerando che i criteri relativi a tali controlli ufficiali sono stabiliti dalla decisione 86/130/CEE della Commissione, dell'11 marzo 1986, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina [5], modificata dalla decisione 94/515/CE [6], dalla decisione 90/256/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura [7] e dalla decisione 89/507/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi [8];

considerando che è necessario stabilire le condizioni relative all'importazione di sperma di animali non controllati; che occorre pertanto disporre i certificati relativi a tale sperma;

considerando che lo sperma di un animale che è stato sottoposto a controlli dell'attitudine e a valutazione del valore genetico deve essere accompagnato dal certificato genealogico e zootecnico previsto dalla decisione 96/510/CE della Commissione [9];

considerando che le competenti autorità degli Stati membri devono permettere che lo sperma di animali non controllati sia accettato ai fini dell'inseminazione artificiale, limitatamente ai quantittaivi necessari alle organizzazioni o alle associazioni riconosciute per effettuare i controlli ufficiali;

[1] GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 66.
[2] GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 54.
[3] GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 38.
[4] GU n. L 71 del 17. 3. 1990, pag. 34.
[5] GU n. L 101 del 17. 4. 1986, pag. 37.
[6] GU n. L 207 del 10. 8. 1994, pag. 30.
[7] GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 35.
[8] GU n. L 247 del 23. 8. 1989, pag. 43.
[9] Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sperma di cui all'articolo 1 della diretitva 94/28/CE ottenute da un animale che non è stato sottoposto a controlli di attitudine e a valutazione del valore genetico sulla base dei criteri previsti dalla normativa comunitaria, può essere importato soltanto entro il limite dei quantitativi necessari alle organizzazioni o alle associazioni riconosciute per effettuare tali controlli ufficiali.

Articolo 2

Lo sperma di cui all'articolo 1 deve essere accompagnato:

— da un certificato genealogico e zootecnico conforme al modello riprodotto nell'allegato I, rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo,

— da un certificato conforme al modello riprodotto nell'allegato II, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

All'atto dell'importazione debbono essere presentati contemporaneamente i certificati di cui al primo e al secondo trattino.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO GENEALOGICO E ZOOTECNICO PER L'IMPORTAZIONE DI SPERMA DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA DELLA SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA E CAPRINA CHE NON SONO STATI SOTTOPOSTI A CONTROLLI DELL'ATTITUDINE E A VALUTAZIONE DEL VALORE GENETICO

A. **Dati relativi al maschio donatore**

1. Specie (bovini/suini/ovini/caprini) (1)	2. Razza/tipo genetico
3. Organismo emittente	
4. Nome e indirizzo dell'organismo di allevamento che tiene il libro genealogico d'origine nel paese terzo	
5. Nome e indirizzo dell'allevatore	
6. Nome dell'animale (facoltativo)	7. Numero originale d'iscrizione
8. Data di nascita	9. Gruppo sanguigno (2)
10. Genealogia (3)	
Padre Numero originale del libro genealogico	Nonno paterno Numero del libro genealogico
	Nonna paterna Numero del libro genealogico
Madre Numero originale del libro genealogico	Nonno materno Numero del libro genealogico
	Nonna materna Numero del libro genealogico
11. Risultati dei controlli di attitudine e risultati aggiornati (con indicazione del nome dell'organismo che ha eseguito la prova) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni (3)	

Fatto a, il

Firma

NOME (IN STAMPATELLO) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

.....

(1) Cancellare le voci non pertinenti.
(2) O altro metodo approvato conformemente alla legislazione comunitaria; necessario soltanto per bovini, ovini e caprini.
(3) Se necessario, riportare le informazioni su un foglio a parte.

CERTIFICATO GENEALOGICO E ZOOTECNICO PER L'IMPORTAZIONE DI SPERMA DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA DELLA SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA E CAPRINA CHE NON SONO STATI SOTTOPOSTI A CONTROLLI DELL'ATTITUDINE E A VALUTAZIONE DEL VALORE GENETICO

B. **Dati relativi allo sperma**

1. Sistema di identificazione dello sperma (colore, numero, ecc.)	2. Identificazione del contenitore

3. Origine dello sperma (indirizzo del centro di raccolta)

4. Destinazione dello sperma (nome e indirizzo del destinatario)

Identificazione della paglietta	Numero di dosi	Data di raccolta

Fatto a, il

Firma

NOME (IN STAMPATELLO) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO

.....

ALLEGATO II

CERTIFICATO PER L'IMPORTAZIONE LIMITATA DI SPERMA NON CONTROLLATO DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA DELLA SPECIE BOVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA DELLA SPECIE SUINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA DA UTILIZZARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE GENETICA	
1. Organismo emittente	
2. Nome del donatore maschio (facoltativo)	3. Numero originale del libro genealogico
4. Numero massimo di dosi che possono essere importate	
5. Destinatario	
Fatto a, il Firma NOME (IN STAMPATELLO) E QUALIFICA DEL FIRMATARIO 	